



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2022
COM(2022) 665 final

2022/0337 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia a seguito di catastrofi naturali verificatesi in tali paesi nel corso del 2021

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "FSUE") a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio¹ (di seguito il "regolamento") per un importo di 718 482 761 EUR per fornire assistenza a Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia a seguito di catastrofi naturali verificatesi in tali paesi nel corso del 2021.

La mobilitazione è accompagnata dal DEC n. 20/2022, che propone di trasferire l'importo di 668 482 761 EUR dalla linea di riserva della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'emergenza (di seguito "SEAR") alla linea di bilancio operativa del FSUE, sia in impegni sia in pagamenti. Oltre che dagli stanziamenti trasferiti dalla linea di riserva della SEAR, la mobilitazione sarà finanziata mediante l'utilizzo dell'importo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento già iscritti nel bilancio generale 2022 a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE a copertura degli anticipi. Gli anticipi già versati a Spagna e Grecia, dell'importo complessivo di 6 288 171 EUR, saranno detratti prima del pagamento del saldo.

2. INFORMAZIONI E CONDIZIONI

2.1 Germania – catastrofe grave: alluvioni

Tra il 12 e il 15 luglio 2021 un sistema di bassa pressione in lento movimento chiamato "Bernd" ha attraversato le aree sud-occidentali della Germania, causando piogge intense e di lunga durata, con precipitazioni che hanno localmente superato i 150 mm nell'arco di 24 ore nelle regioni tedesche della Renania settentrionale-Vestfalia e della Renania-Palatinato. Le piogge eccezionali hanno provocato vasti allagamenti lungo diversi fiumi di piccole e medie dimensioni e causato piene repentine e colate di fango con conseguenze catastrofiche. In Germania le alluvioni hanno devastato decine di città e villaggi, causando la distruzione massiccia di infrastrutture pubbliche e private e arrecando danni alle imprese. Hanno inoltre perso la vita 196 persone.

La Germania ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

- 1) Il 1° ottobre 2021 la Germania ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di luglio 2021.
- 2) La Germania ha presentato una domanda di contributo a titolo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe del 13 luglio 2021. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento.
- 3) La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.
- 4) Secondo le stime delle autorità tedesche, i danni diretti totali causati dalla catastrofe ammontano a 29,21 miliardi di EUR. Tale importo rappresenta lo 0,82 % del reddito

¹ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3), modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143) e dal regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9).

nazionale lordo tedesco (RNL) e supera la soglia per "catastrofe grave" di 3 656,983 milioni di EUR (3 miliardi di EUR a prezzi del 2011). La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.

- 5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento.
- 6) La Germania non ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento.
- 7) A partire dal 12 luglio 2021 forti precipitazioni di intensità senza precedenti hanno colpito vaste zone meridionali della Renania settentrionale-Vestfalia. Alcune zone sono state esposte a 60 ore di pioggia. Come conseguenza di tale fenomeno, si sono dapprincipio osservati localmente piccoli corsi d'acqua e piene repentine. Con il persistere delle precipitazioni, sono esondati anche fiumi di medie e grandi dimensioni, come i fiumi *Ahr*, *Emscher*, *Erft*, *Kyll*, *Lippe*, *Prüm*, *Ruhr*, *Rur*, *Sieg* e *Wupper*, provocando allagamenti estesi dalle zone dell'*Eifel* (Renania-Palatinato) fino alla Renania e dalla *Ruhrgebiet* al *Südwestfalen* (Renania settentrionale-Vestfalia). Ritirandosi dalla Renania settentrionale-Vestfalia e dalla Renania-Palatinato, il sistema di bassa pressione ha colpito anche l'*Osterzgebirge*, il *Lausitz* e il *Berchtesgadener Land*. Anche qui si sono registrate forti piogge che hanno provocato alluvioni regionali. Le alluvioni hanno comportato la chiusura di molte strade, interruzioni della fornitura di energia elettrica, del trasporto pubblico e del trasporto ferroviario, nonché alcune perturbazioni del settore delle telecomunicazioni. Nelle zone colpite è stata chiusa la maggior parte delle scuole. I sistemi di dighe sono stati gravemente danneggiati. Nelle zone colpite la fornitura di energia elettrica e di acqua potabile è stata temporaneamente interrotta. I temporali e le inondazioni hanno distrutto o danneggiato infrastrutture pubbliche, edifici pubblici ed imprese. Le autorità hanno messo in atto le misure di emergenza seguenti: allertamento ed evacuazione della popolazione, soccorso delle vittime e ricerca delle persone disperse. Nei primi giorni dell'alluvione sono stati inoltre distribuiti alla popolazione acqua potabile, generi alimentari, prodotti per l'igiene, abiti e beni di consumo.
- 8) La Germania ha stimato a 4,89 miliardi di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore del costo delle operazioni di emergenza (oltre 3,9 miliardi di EUR) riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, in particolare nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni. La seconda voce di costo più importante riguarda la ripulitura delle zone danneggiate pari a 764,9 milioni di EUR.
- 9) La direttiva 2007/60/CE² è stata pienamente recepita in Germania dalla legge sulla gestione delle acque. L'attuazione della legge è monitorata a livello dei *Länder*.

² Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (la "direttiva sulle alluvioni").

- 10) Alla data della presentazione della domanda la Germania non era oggetto di alcun procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
- 11) Le autorità tedesche non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.2 Belgio - catastrofe grave: alluvioni

Tra il 12 e il 15 luglio 2021 un sistema di bassa pressione in lento movimento chiamato "Bernd" ha attraversato il Belgio e forti piogge si sono abbattute su tutto il paese, causando piene repentine, inondazioni fluviali e inondazioni causate da acque sotterranee, accompagnate da colate di fango e di detriti. Il 24 e il 25 luglio 2021 sono seguite altre piene repentine e colate di fango. A causa delle violente alluvioni hanno perso la vita 42 persone. La catastrofe ha causato la distruzione massiccia di infrastrutture pubbliche e private, nonché danni alle imprese e a centinaia di migliaia di famiglie.

Il Belgio ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

- 1) Il 1° ottobre 2021 il Belgio ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di luglio 2021. Su richiesta della Commissione, il 7 aprile 2022 il Belgio ha presentato informazioni supplementari riguardanti gli eventi alluvionali del 24-25 luglio 2021 ad integrazione della domanda.
- 2) Il Belgio ha presentato una domanda di contributo a titolo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe del 13 luglio 2021. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento.
- 3) La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.
- 4) Secondo le stime delle autorità belghe, i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 5,56 miliardi di EUR. Tale importo rappresenta l'1,15 % del reddito nazionale lordo del Belgio (RNL) e supera la soglia per "catastrofe grave" di 2 892,814 milioni di EUR; la catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.
- 5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento.
- 6) Il Belgio non ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento.
- 7) Tra il 12 e il 15 luglio 2021 violente piogge si sono abbattute su tutto il Belgio e nell'est del paese si è registrato un livello record di precipitazioni piovose, con 271,5 millimetri di pioggia caduti a Jalhay e 217 millimetri a Spa nell'arco di 48 ore. In vaste aree della provincia belga del Lussemburgo si sono registrati tra i 150 mm e i 200 mm in 48 ore. Il 14 luglio nelle provincie di Liegi, di Namur e del Lussemburgo sono stati attivati i piani provinciali di emergenza e di intervento. Sono state fortemente colpite in particolare le zone situate lungo le sponde del fiume Mosa e dei suoi affluenti, con la rottura degli argini di numerosi fiumi (*Lesse, Vesder, Berwijn, Ourthe*) e l'allagamento delle aree circostanti. Nella serata del 24 luglio 2021 violenti temporali hanno causato altre piene repentine e colate di fango, principalmente nelle

province di Namur e del Brabante vallone. Questa volta si sono registrati gravi danni nelle città di Namur, Dinant e Walhain. Nella domanda si dichiara che tutti i comuni interessati erano stati in precedenza colpiti dalle alluvioni del 13-17 luglio, il che ha reso più devastanti gli eventi del 24-25 luglio. In pratica e di fatto, data l'entità dei danni e il breve tempo intercorso tra i due eventi alluvionali, è impossibile distinguere i danni causati dalla prima ondata alluvionale da quelli provocati dalla seconda alluvione.

- 8) In Vallonia i comuni alluvionati sono stati 209 su 262, con 578 milioni di metri quadri di strade danneggiate su un'estensione totale di 96,4 chilometri, 1 342 chilometri di argini dei fiumi e di dighe danneggiati, 220 ponti lesionati e 9 673 ettari di terreni allagati (vale a dire l'equivalente di circa 13 548 campi di calcio). 23 920 edifici hanno riportato danni causati dall'alluvione, di cui 357 in modo irreparabile. Tra gli edifici danneggiati si contano 58 edifici pubblici, 185 impianti sportivi, 53 campeggi e 21 alberghi. Le imprese colpite sono state quasi 2 700, di cui 76 hanno subito danni irreparabili.
- 9) Il Belgio ha stimato a 1,88 miliardi di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore del costo delle operazioni di emergenza (oltre 835,12 milioni di EUR) riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, in particolare nei settori dei trasporti e dell'istruzione. La seconda voce di costo più importante riguarda la realizzazione di misure provvisorie di alloggio pari a 390,82 milioni di EUR.
- 10) Il Belgio non dispone di un approccio nazionale di attuazione della direttiva 2007/60/CE. Nel paese la direttiva sulle alluvioni è attuata a livello regionale nelle Fiandre (decreto sulla politica integrata per le acque delle Fiandre) e in Vallonia (decreto sulle acque della Vallonia, articolo 53). L'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) (elaborazione di mappe e di piani di gestione del rischio di alluvioni) è applicato dalle due regioni in modo separato. I piani di gestione del rischio di alluvioni (2015) sono disponibili per le regioni della Vallonia e del Reno.
- 11) Alla data di presentazione della domanda il Belgio non era oggetto di alcun procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
- 12) Le autorità belghe non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.3 Paesi Bassi - catastrofe in un paese limitrofo: alluvioni

Tra il 12 e il 15 luglio 2021 un sistema di bassa pressione in lento movimento chiamato "Bernd" ha attraversato i Paesi Bassi provocando piogge violente che hanno causato piene repentine e ruscellamento delle acque superficiali. I residenti, le imprese, gli agricoltori e le fondazioni hanno pertanto subito gravi danni alle loro proprietà, sono state danneggiate infrastrutture pubbliche e private, sono state chiuse strade e il traffico ferroviario è stato interrotto.

I Paesi Bassi hanno quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

- 1) Il 1° ottobre 2021 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di luglio 2021.

- 2) I Paesi Bassi hanno presentato una domanda di contributo a titolo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe del 13 luglio 2021. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento.
- 3) La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.
- 4) Le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato la domanda a norma del criterio riguardante una catastrofe in un "paese limitrofo" di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento, che sancisce che il FSUE può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo. Secondo le stime delle autorità dei Paesi Bassi, i danni diretti totali causati dalla catastrofe ammontano a 500 milioni di EUR. Tale importo rappresenta lo 0,06 % del reddito nazionale lordo dei Paesi Bassi (RNL). Poiché la stessa catastrofe naturale è considerata una "catastrofe naturale grave" in Belgio e Germania, la domanda dei Paesi Bassi è ammissibile al contributo a titolo del FSUE senza una soglia specifica.
- 5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento.
- 6) Il Paesi Bassi non hanno richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento.
- 7) Dal 13 luglio al 20 luglio 2021 il passaggio di un sistema di bassa pressione ha provocato piogge violente e piene repentine. Le precipitazioni eccezionali in alcune zone dei bacini della Mosa e del Reno in Belgio, in Germania e nei Paesi Bassi hanno innalzato in modo eccessivo il livello delle acque e provocato l'allagamento di molte aree. In una vasta regione sono scesi in totale dai 160 ai 180 mm di pioggia nell'arco di due giorni. Le piogge hanno provocato un eccessivo innalzamento del livello delle acque del fiume Mosa e dei bacini. Inoltre nel sud della provincia del Limburgo, a causa delle piogge, sono straripati torrenti e affluenti. Di conseguenza circa 50 000 residenti sono stati evacuati. Le misure di emergenza, come il posizionamento di sacchi di sabbia, sono state coordinate da professionisti, ma spesso sono state eseguite dai residenti locali. Diverse strade principali e secondarie sono state chiuse e il traffico ferroviario è stato temporaneamente interrotto. I principali eventi sono stati: formazione di fontanazzi (erosione della sabbia al di sotto degli argini), sormonto di un argine ad *Aasterberg* e danni a uno sbarramento a *Bosscheveld* nei pressi di Maastricht. Sono state danneggiate due infrastrutture locali per la protezione dalle alluvioni: un argine di emergenza a *Horn* e un argine vicino a *Roermond*.
- 8) I Paesi Bassi hanno stimato a 30 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e hanno presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore del costo delle operazioni di emergenza (oltre 25 milioni di EUR) riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti.
- 9) La direttiva 2007/60/CE è stata recepita nei Paesi Bassi. In generale nei Paesi Bassi la gestione del rischio di alluvioni, che comprende prevenzione, protezione e mitigazione delle alluvioni, è estremamente rigorosa.

- 10) Alla data di presentazione della domanda i Paesi Bassi non erano oggetto di alcun procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
- 11) Le autorità dei Paesi Bassi non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.4 Austria - catastrofe in un paese limitrofo: alluvioni

Tra il 16 e il 19 luglio 2021 un sistema di bassa pressione in lento movimento chiamato "Bernd" ha causato abbondanti precipitazioni in Austria, con il massimo assoluto registrato il 17 luglio 2021 nella regione di Salisburgo e nel Tirolo. Le forti piogge hanno provocato gravi inondazioni e colate di fango che hanno danneggiato infrastrutture pubbliche e private. La popolazione e l'economia sono state colpite duramente.

L'Austria ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

- 1) Il 5 ottobre 2021 l'Austria ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di luglio 2021.
- 2) L'Austria ha presentato una domanda di contributo a titolo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe del 16 luglio 2021. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento.
- 3) La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.
- 4) Le autorità austriache hanno presentato la domanda a norma del criterio riguardante una catastrofe in un "paese limitrofo" di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento, che sancisce che il FSUE può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo. L'Austria ha stimato a 84,6 milioni di EUR i danni diretti totali causati dalla catastrofe. Tale importo rappresenta lo 0,02 % del reddito nazionale lordo austriaco (RNL). Poiché la stessa catastrofe naturale è considerata una "catastrofe naturale grave" in Belgio e Germania, la domanda dell'Austria è ammissibile al contributo a titolo del FSUE senza una soglia specifica.
- 5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento.
- 6) L'Austria non ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento.
- 7) Nell'arco di quattro giorni a nord della catena alpina principale sono caduti dai 50 mm ai 100 mm di pioggia. Si sono registrate tuttavia differenze significative tra le varie regioni: in alcune parti del Tirolo e della Bassa Austria il livello delle precipitazioni è stato pari a quello che si registra una volta ogni 150 anni. A Salisburgo si sono registrate precipitazioni locali superiori a quelle degli ultimi 75 anni, mentre in alcune parti di Vienna si sono verificate precipitazioni in quantità tali da rappresentare un evento con un tempo di ritorno di 100 anni. Le forti precipitazioni hanno provocato colate di fango e gravi allagamenti che hanno causato danni ingenti a infrastrutture pubbliche e private negli stati federali di Salisburgo e

del Tirolo. Si sono registrati inoltre danni anche negli stati federali della Bassa e dell'Alta Austria e di Vienna, e danni lievi nello stato federale della Stiria. La maggior parte dei danni diretti subiti è attribuita ai danni materiali a carico delle infrastrutture di rete (gestione delle acque e delle acque reflue, trasporti, ponti, energia elettrica, telecomunicazioni, ecc.).

- 8) L'Austria ha stimato a 35,83 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore del costo delle operazioni di emergenza (oltre 24,47 milioni di EUR) riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture nel settore dei trasporti. La seconda voce di costo più importante riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione pari a 7,99 milioni di EUR.
- 9) La direttiva 2007/60/CE è stata recepita nell'ordinamento austriaco dalla modifica 2011 alla legge sulle acque.
- 10) Alla data di presentazione della domanda l'Austria non era oggetto di alcun procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
- 11) Le autorità austriache non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.5 Lussemburgo - catastrofe in un paese limitrofo: alluvioni

A partire dal 14 luglio 2021 un sistema di bassa pressione in lento movimento chiamato "Bernd" ha causato abbondanti precipitazioni anche nel Lussemburgo. L'umidità relativamente alta del suolo ha facilitato la formazione di piene repentine che hanno dato luogo a inondazioni fluviali. Inoltre l'elevata portata dei fiumi transfrontalieri *Nims* e *Prüm*, come pure dei fiumi transnazionali *Our* e *Sure*, ha aggravato le inondazioni. Pertanto nel Lussemburgo dieci stazioni pluviometriche hanno registrato un evento alluvionale con un tempo di ritorno di 100 anni e presso quindici stazioni sono stati registrati i livelli delle acque più elevati dall'inizio dei rilevamenti.

Il Lussemburgo ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

- 1) Il 6 ottobre 2021 il Lussemburgo ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di luglio 2021.
- 2) Il Lussemburgo ha presentato una domanda di contributo a titolo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe del 14 luglio 2021. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento.
- 3) La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.
- 4) Le autorità del Lussemburgo hanno presentato la domanda a norma del criterio riguardante una catastrofe in un "paese limitrofo" di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento, che sancisce che il FSUE può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo. Il Lussemburgo ha stimato a 193,3 milioni di EUR i danni diretti totali causati dalla catastrofe. Tale importo rappresenta lo 0,4 % del reddito nazionale lordo del Lussemburgo (RNL). Poiché la stessa catastrofe naturale è considerata una "catastrofe naturale grave" in Belgio e in

Germania, la domanda del Lussemburgo è ammissibile al contributo a titolo del FSUE senza una soglia specifica.

- 5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento.
- 6) Il Lussemburgo non ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento.
- 7) L'umidità relativamente alta del suolo ha facilitato la formazione di piene repentine che hanno dato luogo a inondazioni fluviali. Durante la notte tra il 14 e il 15 luglio 2021 la polizia e il servizio di emergenza nazionale CGDIS hanno effettuato 1 200 interventi. Numerose abitazioni sono state allagate e sono diventate inagibili; circa 400 persone sono state evacuate e trasferite in altri alloggi. Molte famiglie non hanno più avuto accesso all'energia elettrica, e circa 250 famiglie sono rimaste senza energia elettrica per circa una settimana. Inoltre è stata necessaria la chiusura di 180 strade e molte linee ferroviarie e degli autobus sono state colpite in tutto il paese. In diversi comuni i sistemi idrici sono stati danneggiati dall'alluvione e ai cittadini è stato chiesto di bollire l'acqua prima dell'uso. Sono stati interessati dall'alluvione tre impianti di trattamento delle acque, diverse stazioni di pompaggio, la rete di condotte nel suo complesso e una centrale idroelettrica. Hanno subito danni anche le imprese e il settore agricolo.
- 8) Il Lussemburgo ha stimato a 36,7 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore del costo delle operazioni di emergenza (oltre 16,4 milioni di EUR) riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nel settore riguardante la gestione delle acque e delle acque reflue. La seconda voce di costo più importante riguarda il settore dei trasporti pari a 10,8 milioni di EUR.
- 9) La direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (la "direttiva sulle alluvioni") è stata recepita nell'ordinamento del Lussemburgo mediante modifica della legge sulle acque del 19 dicembre 2008.
- 10) Alla data di presentazione della domanda il Lussemburgo non era oggetto di alcun procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
- 11) Le autorità del Lussemburgo non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.6 Spagna - catastrofe naturale regionale: eruzione vulcanica sull'isola di La Palma, Isole Canarie

Il 19 settembre 2021 il vulcano *Cumbre Vieja* situato sull'isola di La Palma (che fa parte delle Isole Canarie) in Spagna è entrato in eruzione, provocando danni ingenti sull'isola. L'eruzione è stata caratterizzata da uno stile eruttivo stromboliano, con abbondanti colate laviche fuoriuscite da diversi camini situati lungo una fessura eruttiva. Si stima che nel corso dell'eruzione 1 241 ha della superficie dell'isola siano stati colpiti da colate laviche sul versante occidentale, che hanno raggiunto il mare in due punti diversi, formando un delta lavico.

La Spagna ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

- 1) Il 3 dicembre 2021 la Spagna ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE a seguito dell'eruzione vulcanica sull'isola di La Palma del 19 settembre 2021. Il 22 marzo 2022 la Spagna ha presentato una domanda aggiornata che comprendeva stime più accurate dei danni totali diretti, come consentito dall'articolo 4, paragrafo 1 bis, del regolamento.
- 2) La Spagna ha presentato una domanda di contributo a titolo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe del 19 settembre 2021. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento.
- 3) L'eruzione vulcanica è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.
- 4) Nella domanda l'evento è stato indicato come "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, vale a dire qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione oppure all'1 % del PIL regionale nel caso di regioni ultraperiferiche. Secondo le stime delle autorità spagnole i danni diretti totali ammontano a 1 miliardo di EUR. Tale importo rappresenta il 2,19 % del PIL delle Isole Canarie e supera la soglia per "catastrofe regionale" applicabile, che per le Isole Canarie è di 457,2 milioni di EUR nel 2021. Alla luce di quanto sopra esposto, la catastrofe è considerata una "catastrofe regionale" e la domanda della Spagna è ammissibile al contributo a titolo del FSUE.
- 5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento.
- 6) La Spagna ha richiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto a norma dell'articolo 4 bis del regolamento. Sulla base della valutazione preliminare, la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 5 391 796 EUR mediante decisione di esecuzione C(2022) 1802 della Commissione, del 21 marzo 2022. L'anticipo è stato versato alla Spagna il 2 maggio 2022.
- 7) La maggior parte dei danni riguarda il settore dell'agricoltura, il patrimonio edilizio e le infrastrutture di rete. Si stima che la colata lavica abbia interessato in totale 984,85 ettari. Sono stati distrutti 1 452 edifici, tra cui 1 177 abitazioni, 147 edifici destinati a uso agricolo, 67 a uso industriale e 33 a scopo ricreativo e ricettivo, nonché 13 edifici pubblici e 15 edifici destinati ad altri usi. Hanno riportato danni molte coltivazioni, tra cui piantagioni di banani, vigneti, piantagioni di avocado e agrumeti, come pure allevamenti di bestiame, determinando una perdita diretta di beni. Le conseguenze sull'economia locale, già duramente colpita dalla pandemia, sono catastrofiche e la ripresa sarà lunga.
- 8) I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito della domanda conformemente al regolamento, in particolare agli articoli 2, 3 e 4. La valutazione ha confermato l'estensione della zona interessata e il numero complessivo della popolazione esposta dichiarato nella domanda. Un'analisi specifica degli effetti sul settore dell'agricoltura, sulle infrastrutture di rete e sugli edifici residenziali ha

confermato l'entità dei danni e la stima dei costi presentata dalle autorità spagnole. Alla luce di quanto sopra esposto, la catastrofe è considerata una catastrofe regionale e la domanda della Spagna è ammissibile al contributo a titolo del FSUE.

- 9) La Spagna ha stimato a 354,9 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore di tale importo riguarda i costi per la riparazione delle infrastrutture e per la realizzazione di misure provvisorie di alloggio.
- 10) Il Piano speciale per la protezione civile e il primo soccorso per rischio vulcanico della comunità autonoma delle Isole Canarie (PEVOLCA) è stato approvato dal decreto 112/2018 del 30 luglio 2015. Il Piano è volto a garantire una risposta coordinata, tempestiva, efficace ed efficiente da parte di tutte le pubbliche amministrazioni per far fronte a crisi sismo-vulcaniche e alle conseguenti emergenze che si verificano nel territorio delle Isole Canarie, nonché ad assicurare il rispetto delle misure di prevenzione previste dalla normativa in vigore.
- 11) Alla data di presentazione della domanda la Spagna non era oggetto di alcun procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
- 12) Le autorità spagnole hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

2.7 Grecia - catastrofe naturale regionale: terremoto a Creta

Il 27 settembre 2021 un terremoto di magnitudo 6 M_L ³ ha colpito l'isola di Creta in Grecia. Nella zona dell'epicentro i danni sono stati ingenti. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a sud-est di Heraklion. Il terremoto principale è stato seguito da un intenso sciame sismico e la scossa di assestamento più violenta di magnitudo 5,3 M_L registrata il 28 settembre 2021 ha causato ulteriori danni. Il terremoto ha provocato una vittima, 36 feriti e ha causato danni ingenti.

La Grecia ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

- 1) Il 16 dicembre 2021 la Grecia ha presentato una domanda di contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "il FSUE") per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito del terremoto a Creta del 27 settembre 2021.
- 2) La Grecia ha presentato una domanda di contributo a titolo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe del 27 settembre 2021. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento.
- 3) Il sisma è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.
- 4) La domanda ha presentato l'evento come "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. Secondo le stime delle autorità greche, i danni diretti totali ammontano a 143,42 milioni di EUR. Tale importo rappresenta l'1,53 % del PIL della regione di Creta e supera la soglia per "catastrofe regionale" applicabile, che è pari a 140,79 milioni di

³ M_L è la scala di magnitudo sismica "Richter" o locale.

EUR. Alla luce di quanto sopra esposto, la catastrofe è considerata una "catastrofe regionale" e la domanda della Grecia è ammissibile al contributo a titolo del FSUE.

- 5) I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza di cui all'articolo 3 del regolamento.
- 6) La Grecia ha richiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto a norma dell'articolo 4 bis del regolamento. Sulla base della valutazione preliminare, la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 896 375 EUR mediante decisione di esecuzione C(2022) 2599 della Commissione, del 26 aprile 2022. L'anticipo è stato versato alla Grecia il 19 maggio 2022.
- 7) I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito della domanda conformemente al regolamento, in particolare agli articoli 2, 3 e 4.
- 8) La domanda riporta che, a causa del terremoto e delle scosse di assestamento, sono stati gravemente danneggiati, se non completamente distrutti, 6 658 edifici in totale, di cui 4 584 abitazioni, 227 spazi professionali, 318 luoghi di culto/edifici pubblici e 1 029 magazzini. Secondo la domanda si stima che il costo totale dei danni ad edifici residenziali sia di 115,45 milioni di EUR e che il costo dei danni a beni pubblici sia di 10,1 milioni di EUR. Le autorità greche hanno profuso notevoli sforzi e fondi pubblici nelle operazioni di emergenza e soccorso successive al terremoto nonché nelle operazioni di ripulitura.
- 9) La Grecia ha stimato a 12,49 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore di tale importo riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, in particolare nel settore della gestione delle acque e delle acque reflue, come pure nel settore dell'istruzione.
- 10) La domanda della Grecia contiene una descrizione dell'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe relativa alla natura della catastrofe. In seguito ai forti terremoti che hanno colpito la Grecia tra il 1978 e il 1981, il governo greco ha istituito una strategia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza delle comunità locali mediante un quadro per l'attuazione di strategie destinate a ridurre i rischi noti, la gestione dell'impatto dei terremoti e procedure/misure intese a prevenire nuovi rischi. Il codice greco per l'edilizia antisismica contiene la mappa aggiornata del pericolo sismico.
- 11) Alla data della presentazione della domanda la Grecia non era oggetto di alcun procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
- 12) Le autorità greche hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

2.8 Conclusioni

Per i motivi di cui sopra, le catastrofi di cui alle domande presentate da Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento.

3. FINANZIAMENTI DEL FSUE - DOTAZIONI 2022

Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027⁴ (di seguito il "regolamento sul QFP"), in particolare l'articolo 9, consente la mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR. Il punto 10 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (AII)⁵, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, fissa le modalità di mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR.

Dato che la solidarietà era la motivazione principale per l'istituzione del FSUE, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Pertanto la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "**catastrofe naturale grave**" (ossia l'importo minore tra lo 0,6 % dell'RNL e 3 miliardi di EUR a prezzi del 2011) dovrebbe determinare un'intensità di aiuto maggiore rispetto alla parte dei danni inferiori alla soglia. Ciò significa che l'importo degli aiuti per un paese colpito da una catastrofe che è conforme alle condizioni previste per una "catastrofe naturale grave" è calcolato sommando due importi: il 2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia e il 6 % per la parte di danni diretti totali oltre la soglia.

La percentuale applicata per la determinazione degli importi degli aiuti per "**catastrofe naturale regionale**", che per definizione non supera la soglia nazionale, è il 2,5 % dei danni diretti totali. Inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento, il FSUE può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo. Qualora si richieda assistenza a titolo del FSUE sulla base del criterio "**paese limitrofo**", non sono previste soglie per i danni diretti totali subiti. La percentuale applicata per stabilire un importo degli aiuti a seguito di una catastrofe a norma del criterio "paese limitrofo" è la stessa prevista in caso di "catastrofe regionale", ossia il 2,5 % dei danni diretti totali. Il contributo non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Poiché tale calcolo ha dato come risultato un importo totale per tutti i paesi superiore alle risorse di bilancio disponibili, gli importi per paese sono stati ridotti proporzionalmente. La Commissione propone pertanto all'autorità di bilancio di mobilitare gli importi seguenti:

⁴ GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.

⁵ GU C 433I del 22.12.2020, pag. 28.

Stato membro	<i>Qualifica della catastrofe</i>	<i>Danni diretti totali</i> <i>(in EUR)</i>	<i>Soglia per catastrofe regionale applicata</i> <i>(in EUR)</i>	<i>Soglia per catastrofe grave</i> <i>(in EUR)</i>	<i>2,5 % dei danni diretti totali</i> <i>(in EUR)</i>	<i>6 % dei danni diretti oltre la soglia (in EUR)</i>	<i>Possibile importo dell'aiuto (in EUR)</i>	<i>Importo dell'aiuto pro-rata da mobilitare</i> <i>(in EUR)</i>	<i>Anticipi</i> <i>(in EUR)</i>
Germania alluvioni	<i>Grave (articolo 2, paragrafo 2)</i>	29 212 940 000	<i>n.d.</i>	3 656 983 000	91 424 575	1 533 357 420	1 624 781 995	612 611 256	-
Belgio alluvioni	<i>Grave (articolo 2, paragrafo 2)</i>	5 565 796 000	<i>n.d.</i>	2 892 814 000	72 320 350	160 378 920	232 699 270	87 737 427	-
Paesi Bassi alluvioni	<i>Paese limitrofo (articolo 2, paragrafo 4)</i>	500 000 000	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	12 500 000	<i>n.d.</i>	12 500 000	4 713 027	-
Austria alluvioni	<i>Paese limitrofo (articolo 2, paragrafo 4)</i>	84 608 089	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	2 115 202	<i>n.d.</i>	2 115 202	797 520	-
Lussemburgo alluvioni	<i>Paese limitrofo (articolo 2, paragrafo 4)</i>	193 300 000	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	4 832 500	<i>n.d.</i>	4 832 500	1 822 056	-
Spagna La Palma - vulcano	<i>Regionale (articolo 2, paragrafo 3)</i>	1 002 496 862	457 200 400	<i>n.d.</i>	25 062 422	<i>n.d.</i>	25 062 422	9 449 589	5 391 796
Grecia terremoto	<i>Regionale (articolo 2, paragrafo 3)</i>	143 420 124	140 786 700	<i>n.d.</i>	3 585 503	<i>n.d.</i>	3 585 503	1 351 886	896 375
TOTALE							1 905 576 892	718 482 761	6 288 171

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sul QFP, il massimale annuo globale della SEAR è pari a 1 200 000 000 EUR a prezzi 2018 o a 1 298 919 000 EUR a prezzi correnti. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sul QFP stabilisce che il 25 % della dotazione annuale complessiva della SEAR (324 729 750 EUR a prezzi correnti per il 2022) diventa disponibile per tutte le componenti della SEAR a partire dal 1° ottobre. Conformemente alla proposta DEC 18/2022, tale importo sarà utilizzato per scopi di aiuto umanitario. Inoltre, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sul QFP, l'importo massimo che può essere mobilitato dal FSUE è pari al 50 % della dotazione complessiva della SEAR, previa detrazione del suddetto 25 %.

Pertanto l'importo massimo che può essere mobilitato dal FSUE dalla dotazione della SEAR per il 2022 è pari a 487 094 625 EUR, compresi i 50 000 000 EUR che sono già stati iscritti nel bilancio generale 2022 in impegni e pagamenti, a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE per il versamento di anticipi. Un importo di 20 388 136 EUR, che corrisponde al 50 % dell'importo della SEAR non utilizzato nel 2021, può inoltre essere impiegato dal FSUE a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sul QFP. Infine, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'intenzione di fornire l'importo massimo di risorse per le catastrofi naturali nell'ambito della componente "FSUE" della SEAR nel 2022, al 1° settembre per la componente "emergenze esterne" della SEAR non è stato utilizzato l'importo di 211 000 000 EUR che quindi, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sul QFP, può essere utilizzato per la mobilitazione del FSUE.

Pertanto l'importo massimo disponibile per la mobilitazione del FSUE è di 718 482 761 EUR, che coprirà il fabbisogno previsto dalla presente decisione di mobilitazione, come sopra indicato.

Importo disponibile a valere sul FSUE:	
Dotazione annuale della SEAR 2022 destinata al FSUE	487 094 625 EUR
- <i>Compreso l'importo iscritto nel bilancio 2022 per anticipi</i>	<i>50 000 000 EUR</i>
50 % della dotazione della SEAR 2021 non utilizzata	20 388 136 EUR
Parte restante non utilizzata dalla componente esterna prima del 1° settembre	211 000 000 EUR
TOTALE	718 482 761

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia a seguito di catastrofi naturali verificatesi in tali paesi nel corso del 2021

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁶, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (AII)⁷, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.
- (2) Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti dall'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio⁸.
- (3) Il 1° ottobre 2021 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.
- (4) Il 1° ottobre 2021 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.
- (5) Il 1° ottobre 2021 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.
- (6) Il 5 ottobre 2021 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.
- (7) Il 6 ottobre 2021 il Lussemburgo ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.

⁶ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁷ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁸ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

- (8) Il 3 dicembre 2021 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dell'eruzione vulcanica sull'isola di La Palma del 19 settembre 2021. Il 22 marzo 2022 la Spagna ha presentato un aggiornamento della domanda.
- (9) Il 16 dicembre 2021 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto a Creta del 27 settembre 2021.
- (10) Le domande di cui sopra sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (11) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario a Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia.
- (12) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

- a) alla Germania è erogato l'importo di 612 611 256 EUR in relazione alle alluvioni del 2021;
- b) al Belgio è erogato l'importo di 87 737 427 EUR in relazione alle alluvioni del 2021;
- c) ai Paesi Bassi è erogato l'importo di 4 713 027 EUR in relazione alle alluvioni del 2021;
- d) all'Austria è erogato l'importo di 797 520 EUR in relazione alle alluvioni del 2021;
- e) al Lussemburgo è erogato l'importo di 1 822 056 EUR in relazione alle alluvioni del 2021;
- f) alla Spagna è erogato l'importo di 9 449 589 EUR in relazione all'eruzione vulcanica a La Palma;
- g) alla Grecia è erogato l'importo di 1 351 886 EUR in relazione al terremoto a Creta.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal ... [*data dell'adozione*]**.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

** * Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.